



Shell Energy Europe Limited
20 York Road
London, SE1 7NA
United Kingdom
Email: seel@legalpec.net
Internet: <http://www.shell.com>

Spett.le ARERA
Corso di Porta Vittoria 27
20122, Milano

Londra, 6 luglio 2026

Oggetto: Osservazioni Shell al documento per la consultazione 3 giugno 2026 n. 198/2026/R/gas- Attuazione del “Servizio di liquidità”, di cui all’art.10 del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21

Osservazioni generali

Pur apprezzando lo sforzo profuso dall’Autorità nella definizione di un meccanismo che possa ottemperare alle disposizioni della normativa nazionale con riferimento al “servizio di liquidità”, Shell ritiene opportuno riportare le criticità e distorsioni che potrebbero emergere per effetto dall’implementazione dello stesso:

1. Distorsione dei flussi transfrontalieri:

Il meccanismo prevede di stimolare artificialmente maggiori importazioni dalla Germania via Svizzera in un contesto in cui il mercato tedesco potrebbe necessitare di maggiori volumi a causa di livelli di riempimento degli stoccaggi inferiori alle medie stagionali. Allo stesso tempo, la potenziale compressione del PSV verso valori prossimi al TTF potrebbe incentivare maggiori esportazioni dall’Italia verso l’Austria e altri mercati europei a premio. Tali esportazioni rischierebbero di essere alimentate principalmente da maggiori erogazioni da stoccaggio utilizzando i volumi incentivati in precedenza tramite il premio giacenza.

2. Riduzione dell’attrattività del mercato nazionale per i carichi di GNL:

Un PSV mantenuto artificialmente vicino al TTF potrebbe disincentivare l’arrivo in Italia dei carichi GNL originariamente destinati al mercato nazionale nell’ambito di contratti con clausole di reindirizzamento o cancellazione del carico. Considerata la diffusione di tali clausole nei contratti esistenti, il meccanismo rischierebbe di comprimere l’attrattività del mercato italiano rispetto ad altre

destinazioni europee, riducendone la capacità di richiamare le rotte di approvvigionamento più flessibili.

Osservazioni di dettaglio

S 1. Osservazioni in merito all'introduzione di un'asta integrata e multilaterale nelle contrattazioni dell'MGP-GAS per il servizio di liquidità.

Shell ritiene che l'asta prospettata nell'ambito del DCO presenti delle criticità. In particolare, la sospensione della negoziazione continua nella fascia oraria 17:15–17:30, coincidente con il periodo di maggiore liquidità e con la finestra utilizzata per la determinazione degli indici day-ahead, potrebbe incidere negativamente sul processo di price discovery e sulla rappresentatività dei prezzi del PSV.

Posto che non risulta che ICIS modificherà i criteri di calcolo¹ del prezzo maggiormente utilizzato nella prassi commerciale (ovvero l'HEREN DA), è prevedibile che la sessione ad asta ipotizzata possa disperdere la liquidità attualmente presente sul mercato italiano tra l'asta stessa e il mercato OTC, sul quale continuerà a formarsi il prezzo Heren.

Tale separazione di liquidità potrebbe aumentare la manipolabilità dei prezzi e, generando valori meno rappresentativi delle effettive condizioni di mercato, risultare in prezzi potenzialmente superiori rispetto a quelli attuali.

Per limitare tale rischio si suggerisce di limitare l'asta marginale delineata nel DCO ad una durata al più di 10 minuti nell'ambito di una "finestra temporale" con termine della sospensione della negoziazione continua entro le 17:25 (per es. con svolgimento dalle 17:10 alle 17:20).

S 2. Osservazioni in merito alla possibilità di far diventare l'asta di cui sopra un elemento strutturale dell'MGP-GAS oppure di prevederne la cessazione una volta esaurita la misura del servizio di liquidità.

Shell non ritiene opportuno che l'asta dedicata diventi automaticamente un elemento strutturale dell'MGP-GAS.

L'eventuale introduzione permanente dell'asta dovrebbe essere subordinata a una valutazione approfondita dei suoi effetti sul funzionamento del mercato, sulla formazione dei prezzi e sul livello di liquidità.

In assenza di tale analisi — e di un adeguato periodo di prova — vi sarebbe il rischio di consolidare in via permanente un meccanismo suscettibile di distorcere le dinamiche competitive e l'efficienza del mercato, nei termini già evidenziati nella risposta alla domanda S1.

¹ Mantenendo una fotografia delle quotazioni che avvengono in negoziazione continua tra le 17:29 e le 17:31 dei giorni lavorativi

Per tali ragioni, Shell ritiene che qualsiasi decisione volta a rendere strutturale l'asta debba essere rinviata a una fase successiva e fondata su evidenze oggettive.

Ciò detto, la decisione rispetto al mantenimento o meno dell'asta come meccanismo strutturale dovrebbe essere presa in un tempo congruo a permettere agli operatori di gestire la modifica in tempo il prossimo anno termico, indicativamente entro 4-5 mesi a partire dall'avvio previsto nel mese di ottobre.

S 3. Osservazioni sulle modalità di presentazione delle offerte.

Shell ritiene opportuno privilegiare strumenti digitali per la presentazione delle offerte.

S 5. Osservazioni in merito alla scelta di applicare la misura al punto di ingresso di Passo Gries.

Shell ritiene che la definizione di una rotta preferenziale determini un'alterazione ex-ante dell'equilibrio competitivo tra operatori e rotte di approvvigionamento, con possibili effetti discriminatori rispetto ad altre infrastrutture di importazione, inclusi terminali GNL e altri entry point.

Ciò detto, preso atto che l'individuazione del punto di ingresso di Passo Gries quale ambito di applicazione del "servizio di liquidità" risulta coerente con quanto previsto dall'art. 10 del DL Bollette, Shell accoglie positivamente l'esclusione della capacità già allocata dal perimetro del meccanismo, in quanto tale scelta contribuisce a preservare condizioni di maggiore parità tra gli operatori ed evita che capacità già detenute possano beneficiare di un incentivo aggiuntivo. Si evidenzia tuttavia che il criterio di esclusione della capacità allocata risulterebbe maggiormente coerente laddove la capacità già allocata fosse verificata su tutta la rotta di approvvigionamento e non solamente sul tratto svizzero.

Shell ritiene inoltre che vada fornita maggiore chiarezza sulla concreta disponibilità e prenotabilità della capacità lungo la rotta individuata, nonché sui volumi effettivamente oggetto d'asta.

Qualora fosse previsto un ruolo centrale di Snam nell'acquisto della capacità e nella successiva rivendita agli operatori selezionati adrebbe infine chiarito il trattamento della capacità eventualmente acquistata e rimasta invenduta.

S 6. Osservazioni in merito ai criteri di individuazione e applicazione dei corrispettivi C1 e C2.

Si evidenzia la necessità di prevedere che non siano applicati corrispettivi nel caso di inadempienza del soggetto aggiudicatario per cause riconducibili a manutenzioni e/o indisponibilità anche parziale della capacità di trasporto nei tratti di adduzione funzionali all'ingresso dei volumi di gas nel/nei punti di entrata selezionati, nonché in generale tutte le casistiche di forza maggiore.

Con riferimento alla formula di calcolo del corrispettivo C1 riportato nel DCO si evidenzia l'opportunità di prevedere che la differenza (P1-P0) sia espressa in termini assoluti.

Con riferimento al corrispettivo C2, si rileva infine una possibile incoerenza nella formula proposta. Poiché il prezzo di sbilanciamento applicato agli utenti corti (Psbil) è, per definizione, superiore al SAP, si ritiene che la valorizzazione del costo del bilanciamento debba essere basata sulla differenza Psbil – SAP, anziché SAP – Psbil, così da riflettere correttamente il maggior costo sostenuto dal sistema in caso di mancata immissione dei volumi.

§ 7. Osservazioni in merito ai requisiti di partecipazione per l'aggiudicazione del servizio di liquidità ed alle tempistiche di avvio.

La tempistica prospettata per lo svolgimento delle procedure competitive per la selezione delle offerte già oggi risulta particolarmente sfidante. Tale tempistica appare ancor più stringente tenuto conto dell'imminente pausa estiva e del tempo che verosimilmente occorrerà ad Arera, a valle della fase consultiva, per deliberare il provvedimento. Il contenuto della delibera, peraltro, potrebbe facilmente contenere elementi di complessità che richiederebbero del tempo affinché gli operatori possano comprenderla appieno ed effettuare consapevolmente le conseguenti valutazioni.

Si segnala inoltre che la previsione, nel DCO, di svolgere nel mese di settembre la procedura competitiva per la selezione del servizio di liquidità potrebbe aver già influenzato le valutazioni commerciali degli operatori con riferimento alla rotta NL-DE-CH-IT. In particolare, è ragionevole attendersi che, in assenza di certezza circa la successiva aggiudicabilità del servizio di liquidità, alcuni operatori abbiano scelto di non acquisire capacità su una o più tratte della rotta nelle aste annuali.

Al tempo stesso, non può escludersi che altri operatori abbiano invece prenotato ulteriore capacità lungo la medesima rotta, anche solo su alcune tratte, con la conseguenza che i volumi residui originariamente considerati disponibili ai fini del servizio potrebbero essersi ulteriormente ridotti a valle delle aste annuali.

Qualora quest'ultima circostanza fosse confermata, Shell ritiene che il perimetro del servizio dovrebbe essere esteso anche alla rotta austriaca tramite il punto di ingresso di Tarvisio, così da assicurare una disponibilità sufficiente di volumi e preservare il successo della procedura competitiva.

S 8. Osservazioni in merito al contenuto delle offerte ed ai criteri di individuazione del valore massimo del corrispettivo di volatilità e di un valore massimo corrispondente alla somma tra il corrispettivo di volatilità e il premio.

Si evidenzia che un corrispettivo di volatilità massimo pari a 0,5 €/MWh potrebbe non essere sempre sufficiente a coprire i rischi effettivamente sostenuti dagli operatori.

Tale valore appare infatti fondato su un riferimento storico selettivo, riconducibile al periodo precedente il conflitto in Medio Oriente. Si ritiene pertanto che vada previsto un meccanismo che permetta di adeguare tale valore laddove si registrino aumenti significativi della volatilità sul TTF.

Si evidenzia inoltre che il tetto massimo relativo alla somma tra premio e corrispettivo di volatilità dovrebbe coprire non solo i costi di trasporto, ma anche costi operativi, garanzie, rischio di bilanciamento, costi finanziari e rischi commerciali non eliminabili.

S 9. Osservazioni in merito ad altri criteri da utilizzare per calcolare il tetto massimo.

Il premio per l'asta per l'assegnazione del servizio su base annuale dovrebbe considerare che il conferimento della capacità di trasporto su base annuale si è svolta in data 6 luglio sulla piattaforma PRISMA e pertanto l'acquisizione di eventuali capacità di trasporto dal TTF al PSV diversi dal transito svizzero potrà avvenire solo su base inferiore all'anno.

In ogni caso, nel caso di aste per l'assegnazione del servizio su base infrannuale andrà previsto un tetto massimo di premio commisurato al maggior costo della capacità di trasporto su base infrannuale nonché un corrispettivo di volatilità che consideri la maggiore volatilità riscontrabile su base stagionale, a seconda del trimestre/mese di riferimento del servizio.

S 10. Osservazioni in merito ai criteri e modalità di svolgimento delle procedure competitive.

Si vedano gli spunti di cui ai punti S5 ed S7

S 11. Osservazioni in merito alle modalità di calcolo del fabbisogno da approvvigionare tramite il servizio di liquidità.

Shell ritiene che il fabbisogno da approvvigionare tramite il servizio debba essere determinato con particolare prudenza, evitando che volumi eccessivi o non coerenti con i fondamentali del mercato producano effetti indesiderati sui flussi transfrontalieri, sull'utilizzo degli stoccaggi e sull'attrattività del GNL in Italia. La quantificazione dovrebbe considerare anche il contesto di basso riempimento degli stoccaggi europei, in particolare tedeschi, e il rischio che il meccanismo richiami volumi da mercati che potrebbero trovarsi in condizioni di maggiore scarsità.

S 12. Osservazioni in merito alle possibili soluzioni da implementare per raggiungere l'integrazione dei mercati del gas italiano e tedesco.

Shell considera l'obiettivo di una maggiore integrazione dei mercati del gas italiano, svizzero e tedesco meritevole di approfondimento, ma ritiene che la proposta sia, allo stato, troppo generica per consentire una valutazione compiuta. Eventuali soluzioni strutturali dovrebbero essere sviluppate attraverso un percorso dedicato, coordinato a livello europeo e fondato su una consultazione specifica.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento che dovesse rendersi necessario, porgiamo cordiali saluti.